

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 391}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, SOBRERO, MAGGIONI, ORSINI
GIANFRANCO, ZOPPI, DEL DUCA**

Presentata il 3 settembre 1976

Sostituzione dell'articolo 12, punto 6, della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la liberalizzazione delle gratifiche ai lavoratori dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale », dopo aver stabilito, al secondo comma, che « per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro », esclude, al punto 6), dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo « di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale ».

A distanza di cinque anni si è constatato che l'applicazione della riportata norma ha comportato aspetti negativi ed incongruenze notevoli nella quasi totalità dei settori commerciali ed industriali.

Prescindendo da altre considerazioni, sembra opportuno soffermarsi su due aspet-

ti della ricordata disciplina che ben possono illustrare il nostro assunto:

1) l'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 ha « dissuasivo » e quindi scoraggiato i datori di lavoro a concedere gratificazioni al personale dipendente in qualsiasi forma;

2) la stessa norma ha determinato, in conseguenza di quanto testé rilevato, una « diminuzione » delle retribuzioni con intuibili disagi morali e materiali nei confronti del personale.

In effetti, la norma si è risolta in una drastica azione frenante dell'interesse dei datori di lavoro ad erogare ai propri dipendenti qualsiasi integrazione di assegni ed ancor peggio, si sono moltiplicati i casi di integrazione clandestine « sottobanco », le quali si traducono in una duplice evasione, dell'onere previdenziale e dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

L'esonero, previsto nella norma che proponiamo, dalla corresponsione delle ritenute previdenziali ed assistenziali incoraggierebbe la tendenza del datore di lavoro a forme di volontaria liberalità che, concretandosi in una parziale rinuncia agli utili a favore dei dipendenti, conferirebbero a

questi ultimi un sensibile, immediato beneficio, senza alcuna ripercussione sui prezzi dei prodotti.

D'altra parte, l'assoggettamento all'imposta sui redditi delle gratifiche che si intende « liberalizzare » consentirebbe un aumento più che proporzionale dell'entrata erariale e dal momento che lo Stato è ormai orientato alla diretta gestione della sicurezza sociale verrebbe annullata anche la ipotetica perdita da parte del dipendente di

maggiori benefici al momento del collocamento a riposo e verrebbero ridotte le spequazioni oggi esistenti.

La fondatezza della nostra proposta è resa evidente dal notevole impegno che in senso ad essa conforme vanno da tempo spiegando le associazioni dei lavoratori ed in primo luogo dall'Unione italiana lavoratori autonomi (UILA), anche attraverso numerosi interventi sulla stampa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 12, punto 6, della legge 30 aprile 1969, n. 153, « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale », è sostituito dal seguente:

« 6) di gratificazione o elargizione concessa a titolo di liberalità ».